

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente nel 2024 un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 03.02.2020, si rivolge a questo Arbitro per ottenere il pagamento di euro 1.339,95, a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, oltre spese legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario deduce che le voci di costo oggetto della domanda, in quanto di natura *up fornt*, non possono essere oggetto di rimborso *pro quota*.

Sostiene che i più recenti interventi normativi sull'art. 11 octies, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamerebbero le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria C-555/21*), e convergerebbero sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento.

Inoltre, i costi di intermediazione non rientrerebbero tra gli oneri rimborsabili in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite; l'intermediario sarebbe quindi carente di legittimazione passiva in merito alla relativa richiesta.

Afferma infine che la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, che sarebbero regolate, invece, dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

L'intermediario conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente non ha depositato repliche.

DIRITTO

1. – La domanda attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un mutuo contro cessione di quote dello stipendio, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 *sexies* TUB.

Dispone il vigente art. 125 *sexies*, comma 1, TUB, come modificato dall'art. 11 *octies*, del d.l. n. 73/2021 che “*1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis).

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11 *octies*, d.l. 73/2021: “*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “*se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data*”.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad*

attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *costi recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. *costi up front*).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, l. 106/2021, “giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – limita l’efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l’esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l’art. 11-octies dev’essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l’art. 125 sexies TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all’orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all’indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, “in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

Non pertinente al caso che ci occupa è il riferimento fatto dall’intermediario alla sentenza della CGUE del 09.02.2023, C-555/21, che attiene alla diversa fattispecie dei rimborsi anticipati in relazione a contratti di credito immobiliare che, si legge proprio nella sentenza richiamata dall’intermediario, presentano considerevoli differenze perché “*implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dell’ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all’autenticazione delle firme ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell’ipoteca*”.

Non condivisibile è, infine, l’interpretazione fornita dall’intermediario circa la applicabilità ai finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio e assimilabili delle norme dettate dal D.P.R. n. 180/50 senza tenere conto della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria. Ciò in quanto, come chiarito da questo collegio (decisione n. 3051/2024), “*Proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all’istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprensandosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell’art. 125- sexies TUB, secondo*

la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio “La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all’art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvenuto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L’estensione si giustificherebbe “nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto”.

2. – Inquadrata la normativa in materia, si rileva che parte ricorrente ha fatto precedere il ricorso da conforme reclamo. Agli atti sono stati prodotti il contratto di mutuo ed il conteggio estintivo; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione.

Il mutuo con cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 03.02.2020 ed è stato estinto anticipatamente, previo conteggio estintivo del giorno 11.05.2024, alla scadenza della 49^a rata, come emerge dalla liberatoria prodotta da parte ricorrente.

3. - Parte ricorrente chiede il rimborso *pro rata temporis* di tutti i costi previsti in contratto e quindi: delle spese di istruttoria (che in contratto ammontano ad euro 800,00) e dei costi di intermediazione (che in contratto ammontano ad euro 1.185,12).

Le spese di istruttoria hanno natura *up front* e vanno rimborsate in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L’importo da rimborsare è quindi pari ad euro 305,07.

I costi di intermediazione, originariamente incassati dall’intermediario al momento della stipula del contratto, sono un costo inerente alla erogazione del credito; essi fanno parte del costo totale del credito ed il loro rimborso in sede di estinzione anticipata è dovuto. Tenuto al rimborso è l’intermediario perché, come ribadito dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023), “... *l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati*”.

I costi di intermediazione hanno natura *up front* e vanno anch’essi rimborsati in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L’importo da retrocedere ammonta quindi ad euro 451,93.

4. - In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell’importo di euro 757,00.

In conformità all’orientamento consolidato dei collegi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498 del 26.10.2012 e decisione n. 6174 del 07.07.2016), è respinta la domanda di pagamento delle spese per la difesa tecnica stante anche la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 757,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI